



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)

Telefono 0883 – 246.239 – Sito web www.icverdicafaro.edu.it

Cod. Mecc. BAIC86300V

e-mail baic86300v@istruzione.it

baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata)

Comunicazione n. 129

Ai genitori degli alunni
Ai Docenti di scuola primaria e infanzia
Al DSGA
Al personale ATA
Al registro elettronico
Al sito web

OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico -nuove disposizioni D.L. n. 5/22.

Con l’entrata in vigore, a partire dal 05.02.2022, del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 recante “*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*” ([GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022](#)), con specifico riferimento all’art. 6 si ridefiniscono le procedure per la gestione dei casi di positivi nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’[art. 1, c. 7-bis, del D.L. 33/2020](#).

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. Fino a **quattro casi** di positività accertati tra i bambini presenti nella sezione, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - a. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
 - b. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
 - a. Con **cinque o più casi** di positività accertati nella stessa sezione, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
2. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

SCUOLA PRIMARIA

1. Fino a **quattro casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - a. È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. Con **cinque o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
 - b. Per coloro che diano dimostrazione di:
 - i. avere concluso il ciclo vaccinale primario;
 - ii. essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - iii. avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;
 - iv. possedere un'ideonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e i cui genitori/tutori abbiano inviato esplicita richiesta all'indirizzo mail della scuola baic86300v@istruzione.itl'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - c. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
3. Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA SECONDARIA

1. Con **un caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. Con **due o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
 - a. Per coloro che diano dimostrazione di:
 - i. avere concluso il ciclo vaccinale primario;
 - ii. essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - iii. avere effettuato la dose di richiamo;
 - iv. possedere un'ideonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione e i cui genitori/tutori abbiano inviato esplicita richiesta all'indirizzo mail della scuola baic86300v@istruzione.itl'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 (da parte dei docenti e degli alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
 - b. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Il rientro in presenza avviene all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.
3. Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà verificata dai docenti della classe all'uopo delegati mediante

1. l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 ([App Verifica C19](#));
2. la **presa visione** del Green Pass e/o di altra idonea certificazione rilasciata da SSN, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni precedenti.

Si specifica che il trattamento dei dati utili alla verifica della sussistenza dei requisiti per la frequenza in presenza, sarà espletata da questa istituzione scolastica, nella sua qualifica di "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, attraverso l'adozione di apposite misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

Relativamente all'aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i **CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)** di casi di infezione da SARS CoV 2, si rimanda alla [Circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022](#).

Si rammenta che al fine di attivare tempestivamente le procedure di contenimento del contagio da infezione al COVID 19 e fornire al Dipartimento di Prevenzione della ASL- BT, in maniera precisa, tutte le informazioni necessarie per attivare le procedure di competenza, si chiede ai genitori di compilare e inviare **lo stesso giorno** di esecuzione del test antigenico o del molecolare con esito positivo, **la dichiarazione allegata (ALL. A)**, debitamente compilata, ai seguenti indirizzi mail

1. alla mail istituzionale baic86300v@istruzione.it
2. al referente COVID del plesso di appartenenza come di seguito specificato

plesso "Carella"	Ins Maria CAPUTO	maria.caputo@icverdicafaro.it
plesso "Carella 1"	Ins Angelina LISO	angelina.liso@icverdicafaro.it
plesso "1^ edificio scuola primaria"	Ins Grazia CAPURSO	grazia.capurso@icverdicafaro.it
plesso "2^ edificio scuola primaria"	Ins Angela Civita	angela.civita@icverdicafaro.it
plesso "Cafaro" -sc secondaria	Prof Rosanna ZINGARO	rosanna.zingaro@icverdicafaro.it

Si raccomanda buon senso, massima rapidità e precisione nell'inoltro delle informazioni.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Grazia SURIANO
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

TABELLA RIASSUNTIVA (D.L. 5/2022)

INFANZIA	
Fino a 4 casi	<p>In presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino a 10 giorni dopo l'ultimo caso positivo.</p> <p>Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>
Con 5 o più casi	<p>Sospensione delle attività per una durata di 5 giorni.</p> <p>Il rientro in presenza avviene all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo</p>

PRIMARIA	
Fino a 4 casi	<p>In presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti, degli educatori e degli alunni fino a 10 giorni dopo l'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>
Con 5 o più casi	<p>In presenza con mascherine FFP2 per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista.</p> <p>DID per 5 giorni per gli altri alunni. Il rientro in presenza avviene all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.</p>

SECONDARIA	
1 caso	<p>In presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti, degli educatori e degli alunni fino a 10 giorni dopo l'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p>Obbligo di test antigenico test antigenico rapido o molecolare o autosomministrato, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>
Con 2 o più casi	<p>In presenza con mascherine FFP2 per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, che sono guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che hanno effettuato la dose di richiamo ove prevista.</p> <p>DID per 5 giorni per gli altri alunni. Il rientro in presenza avviene all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare (non autosomministrato) eseguito alla scadenza di tale periodo.</p>